

La costituzione

E' LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO

RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI E LE LIBERTA' DEI CITTADINI, NE STABILISCE I DOVERI E DEFINISCE L'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLO STATO

DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE

NEL 1848 CARLO ALBERTO DI SAVOIA
CONCESSE LO STATUTO ALBERTINO
CHE ERA UNA CARTA:

1 BREVE

2 FLESSIBILE, CIOE' FACILMENTE
MODIFICABILE

3 OTTRIATA, CIOE' CONCESSA DAL RE

4 LIBERALE, RICONOSCEVA LIBERTA'

IL REGNO DI ITALIA

CON LA PROCLAMAZIONE DEL REGNO
D'ITALIA LO STATUTO ALBERTINO
DIVENNE LA LEGGE FONDAMENTALE
DELL'ITALIA

REFERENDUM ISTITUZIONALE

DOPO LA CADUTA DEL FASCISMO NEL 1943 E LA FINE DELLA 2 GUERRA MONDIALE SI POSE IL PROBLEMA DI RIORGANIZZARE LO STATO.

IL POPOLO FU CHIAMATO A SCEGLIERE TRA MONARCHIA E REPUBBLICA E FURONO ELETTI I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, CIOE' L'ORGANO CHE DOVEVA REDIGERE LA NUOVA COSTITUZIONE

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE PREPARO'
LA NUOVA COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE ENTRO' IN VIGORE
IL 1 GENNAIO 1948, ESSA E':

1 **SCRITTA**

2 **LUNGA**, INFATTI CONSTA DI 139
ARTICOLI PIU' 18 DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

3 **VOTATA**, PREDISPOSTA E VOTATA
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

4 **RIGIDA**, PERCHE' SI PUO'
MODIFICARE SOLO ATTRAVERSO IL
PROCEDIMENTO DI REVISIONE
COSTITUZIONALE

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE E' DIVISA IN:

PARTE INIZIALE COMPOSTA DAI PRIMI 12
ARTICOLI CHE SANCISCONO I PRINCIPI
FONDAMENTALI

PRIMA PARTE DOVE TROVIAMO ELENCATI I
DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI

SECONDA PARTE DISCIPLINA
L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO E I SUOI
ORGANI, PARLAMENTO, GOVERNO, CAPO DELLO
STATO, MAGISTRATURA, CORTE
COSTITUZIONALE

I principi fondamentali

ARTT. 1 - 12
DELLA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA

ARTICOLO 1 - PRINCIPIO DEMOCRATICO

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

❑ SPIEGAZIONE

- ❑ Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica.
- ❑ Questa Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la esercita **direttamente** (attraverso il voto) o **indirettamente** (attraverso il referendum o l'iniziativa popolare).
- ❑ **Democrazia** significa dunque governo del popolo

ARTICOLO 2 – PRINCIPIO PLURALISTA E SOLIDARISTA

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economia e sociale.

□ SPIEGAZIONE

- Si riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono innumerevoli **formazioni sociali** (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi **diritti inviolabili**. Proprio perché l'uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i **doveri di solidarietà** (p.e. il dovere difendere la Patria o pagare le tasse).

ARTICOLO 3 - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

❑ SPIEGAZIONE

- ❑ Il primo comma afferma **l'uguaglianza formale**, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini.
- ❑ La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere **l'uguaglianza sostanziale**. Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo **Stato sociale**.

ARTICOLO 4 – PRINCIPIO LAVORISTA

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

SPIEGAZIONE

- Il riconoscimento del diritto/dovere al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare e che devono esserci degli interventi a favore dell'occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica.
- Quanto al dovere di lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale.

ARTICOLO 5 – PRINCIPIO AUTONOMISTA

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stat il più ampio

decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

❑ SPIEGAZIONE

- ❑ Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due **principi**. Il primo è il **decentramento**, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato; il secondo è quello dell'**autonomia**, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.

ARTICOLO 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

❑ SPIEGAZIONE

- ❑ L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura.

ARTICOLO 7 - LAICITA' DELLO STATO

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

□ SPIEGAZIONE

- Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale. I Patti Lateranensi comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984. Da tale momento i cittadini hanno avuto la possibilità di scegliere la professione da professare ed anche gli studenti la possibilità di decidere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.
-

ARTICOLO 8 – LIBERTA' RELIGIOSA

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

□ SPIEGAZIONE

- Insieme alla libertà di culto, si afferma la libertà delle varie confessioni religiose e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo Stato, sempre sulla base di intese. Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato. Dal 1984 al 1989, varie intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio sono state trasformate in legge, limitando la discriminazione a favore della Chiesa cattolica.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

□ SPIEGAZIONE

- L'articolo impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Esiste attualmente un Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica anche per la tutela del patrimonio storico e artistico.
-

ARTICOLO 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

SPIEGAZIONE

- Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano rapporti fra gli Stati e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

❑ SPIEGAZIONE

- ❑ L'Italia era da pochi anni uscita da una guerra disastrosa; La volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.